TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0538**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Collezione Toppo

Letteratura e Storia
del Friuli

526-542

N° 538

15

Scrittura
Informativa e Consultiva
in materia de Beni
ad Pias Causas
Per lo Stato Veneto

MDCCLXVII

Serenissimo Principe.

La conservazione delle sostanze del Corpo Laico fu sempre riguardata in tutti gl'Imperj come il fondamento principale di ogni Governo, mentre l'esperienza ha insegnato in tutte le età, che a misura della loro diminuzione e sconcerto, si diminuiscono, e si sconcertano altresì le forze del Principato. Contribuisce il Laico alla sussistenza e felicità della Repubblica nella propagazione, e nell'allimento della prole, negl'Uffizj, e ministeri Pubblici, nella Milizia, e nelle altre moltiplici fazioni della persona, nei Tributi, nei Dazj, nel Comercio, nell'esercizio delle arti, nell'Agricoltura, e in tutte quelle opere, che derivano dall'industria sua, e che per questi mezzi tengono lo Stato popolato, sicuro, dovizioso, e tranquillo. All'incontro l'Ecclesiastico, eccettuata una piccola porzione di Tributi, e di Dazj, è fatto esente per l'eccellenza del suo instituto da questi pesi, e servizj, onde libero da ogni pensiero, e distaccato dai negozj terreni, attenda soltanto al maneggio delle cose Celesti e col esemplarità della vita perfezioni i costumi degl'Uomini e gl'indirizzi al fine prezioso della gloria futura. Guidati dall'evidenza di questi

principj

principj i Consigli di molte Cattoliche Nazioni, e di Principi religiosissimi, e sopra tutte, quelli de nostri Maggiori, e di VV. EE. medesime promulgarono molte Leggi con l'oggetto salutare di preservar i patrimonj delle Famiglie Secolari e con essi quello ancora del Principato, ed impedir il soverchio incremento de Corpi Ecclesiastici, dalle ricchezze de quali, oltre il danno publico e privato, ne proviene la decadenza della disciplina, e l'abbandono virtuoso delle sante Regole da loro professate. In Ubbidienza pertanto al commando

Fa. Esp.is 1766. emanato da Vostra Serenità colle deliberazioni 12. Aprile dell'anno decorso esporremo con ingenuità e fede lo stato di questa materia per quanto apparisce negli studj da noi prestati, i quali necessariamente dovettero impiegar qualche tempo nel rintracciare le cose passate, svilupparle ed esaminarle nei loro infiniti rapporti, onde dalle medesime desumere argomento di addottare i richiesti provedimenti dell'avenire, che fù lo scopo primario, e più importante della nostra Estraordinaria Deputazione. La grandezza e qualità del male potrà far conoscere aggevolmente la necessità del rimedio, che si può usare, se non per ricondurre lo Stato alla salute desiderata almeno per

non

non lasciarle cadere in maggiore concetto, e noi ci condurremo all'oggetto proposto dividendo in tre punti la presente Scrittura.

Nel primo esibiremo la serie delle moltiplici Leggi stabilite in questo Dominio per mantenere la circolazione delle fortune, ed arrestare l'impoverimento del Corpo Laico, ponendo limiti al passaggio de beni e rendite stabili negl'Ecclesiastici, e Luoghi Pii, e restituendo al Comercio i passati. E queste Leggi furono da noi fatte rintracciare con esattezza in tutti gl'Archivj Pubblici, perchè sono il fondamento della Regale Giurisdizione sempre esercitata dalla Republica nel regolare le volontà, le successioni, e le obbligazioni de suoi sudditi, e mostrano insieme l'attenzione, e la cura economica, in tutt'i tempi usata da Lei per contraporre nuovi provedimenti ai nuovi disordini, che sono andati insorgendo.

Nel secondo porgeremo il dettaglio che dagl'esami sin'ora fatti ci risulta delle forze dei Corpi Ecclesiastici e Luoghi Pii, e che prova in effetto la delusione e l'inefficacia di alcune di esse Leggi. Diremo ciò che fu trovato, e per quali vie scabrose, ed intralciate siamo stati costretti di caminare per ritrovarlo. E se non comprenderà il totale de loro possedimenti,

averà

averà almeno un calcolo, che sarà certo, e che potrebbe con nuove indagini trovarsi bensì maggiore, ma non mai minore per le cause, che sono dette, non essendo possibile all'ingegno di tre soli uomini, e nel breve periodo di pochi mesi di entrare in tutti i nascondigli preparati da lunga età, e vedere ciò, che l'umana malizia per modi infiniti averà saputo occultare.

Nel terzo finalmente esporremo con pieno candore li suggerimenti da noi immaginati per fermare il progresso di una infermità, che quasi deforma la proporzione e la simetria necessaria all'abitudine del Corpo Politico, ed alla sussistenza della Repubblica.

Quanto al primo punto delle Leggi, la compilazione de nostri statuti pubblicata nell'anno 1232, vale a dire quando non esistevano in questa Città, che soli cinque Monasterj di Vergini, e pochi altri tra Monaci, e Canonici Regolari, esibisce nel libro quarto tre Leggi, nella prima delle quali è proibito a chi entra nel Monastero di testar dopo fatta la proffessione, dichiarandosi nullo il Testamento, e volendosi che i suoi beni immobili vadano agl' Eredi, e propinqui con l'ordine statuito dalle Leggi, quando alcuno muore intestato. Nella seconda è tol=

Stat. Ven. Lib. 4. Cap. 30. 31. 32.

=ta

ta la facoltà al Monaco, e Monaca Professi, di succedere nei beni del Padre morto intestato, se averà lasciati Figli, o Nipoti. Nella terza si stabilisce, che i Regolari non possano esser costituiti Commissarj se non in alcuni casi, e sotto alcune condizioni. Così fù fermato il corso ai Testamenti, che si facevano dai Regolari Professi in danno delle Famiglie Laiche, e fù ristretta la loro capacità civile nelle successioni, ed amministrazioni dei beni Secolari.

Venuti in seguito a piantar domicilio gl'Ordini di S. Domenico, e di S. Francesco, ed altri Instituti Mendicanti, e divenute copiose le donazioni dei Secolari in favor della loro povertà, fù fatta un'altra Legge dal Serenissimo Maggior Consiglio 8 Giugno 1258, registrata tra le prime del Capitolar de Notaj, per cui fù stabilito, che niuna proprietà sia per modo alcuno trasferita nei Monasterj, Chiese, o Persone Religiose se non rimanessa salva la ragion del Comune, *nisi salva ratione Communis*: il che importa la salvezza non meno del Supremo Dominio del Principe sopra questi fondi, ma la ragione ancora di esiger i Tributi, le Fazioni, e le altre Pubbliche imposte a misura delle occorrenze.

Cap.r de Notaj Cap. 48. e Lib. d'oro Nuovo Tom. 1 Cap. 33 f.o

Fù

Luna, c. 7. Zanetta c. 135. Lib. d'oro Vecchio Tom. 11. c. 8. e 29. Capitr de Notai c. 10.

Fù con essa Legge stabilita la pena della invalidità, e nullità di ogni Testamento e Carta rogata senza tal condizione; e rallentandosi l'osservanza fù nuovamente confermata nel 1243. 28. Agosto, 1264. 10. Febrajo. Anzi in questa seconda occasione fù aggiunto il debito ai Capi delle Contrade, che in allora tenevano grado di Magistrato Pubblico, di farne inquisizione sopra i beni esistenti nelle respettive Parrocchie di ragione degl'Ecclesiastici e di notificarli all'Officio sopra gl'Imprestiti, perchè fossero costretti a pagarne le gravezze assieme con gl'altri abbitatori della Città.

Capitolar Vecc. de Notai c. 5. Stat. Ven. Lib. 5 Cap. 6 colla data 1279

Ma crescendo tuttavia il concorso de' Regolari in Venezia, lo stesso Maggior Consiglio fece un altra Legge 4. Agosto 1297. colla quale regolò anche in altri punti le disposizioni testamentarie ordinando tre cose: 1.° che nei Testamenti non sia lasciata obbligazione veruna per cui li Commissarj siano costretti di credere a persona alcuna Ecclesiastica. 2.° che non sia lasciata Commissoria veruna in discrezione di tali figure, se non è specificata la quantità, e determinata la persona, ed il luogo, a cui si lascia. 3.° Che da niun Nodaro possa esser fatto verun Testamento per

detto

7

dotto, o per espressione di essi Ecclesiastici, i quali colle loro asserzioni talvolta colorava der corso, e regola alle volontà de' defonti, che per lo più ricadevano anche in loro profitto.

Fra Paolo risc. dell'Inquisizione sopra il Cap. 26. c. 1266

Nel 1322. fù fatta resistenza dal Governo a due Nunzj di Giovanni XXII venuti a Venezia con ordine di riscuotere ciò che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa da coloro, che avevano viaggiato a paesi di Levante, ove non era lecito di trafficare senza la licenza del Pontefice per una Bolla pubblicata da Clemente V. nel 1307. A questi Nunzj avevano con scomuniche obbligati i Notaj a produrre i Testamenti, e tenevano Commissione di denonziare per scomunicati tutti i viventi, che avessero navigato, e di assolverli pagando il Capitale della merce portata, e scomunicarono anco i Procuratori di S. Marco, e due cento altre persone per questo motivo.

Capi X Savj e Consil. Nuovo Tomo IX

Finalmente coll'accrescimento de Monasterj, e de Luogi Pj essendo cresciute ancora le disposizioni a titolo di causa Pia, o dell'anima propria fu osservato, che il ben Pubblico pativa detrimento, e però a 24. 7bre 1333. si promulgò dal Serenissimo Maggior Consiglio un'altra Legge per cui fù ordinato, che li fondi posti in questa Città, li

quali

quali nella ultima volontà fossero lasciati, o detti inter vivos per cause Pie, ovvero per occasione dell'anima propria in perpetuo, o per maggior tempo di anni dieci, dovessero esser venduti, nonostante ogni condizione in contrario apposta dal Testatore, e che il prezzo ritratto fosse consegnato a quelli, ai quali era commessa la pia ordinazione. Furono vietate le vendite, che si facessero a persone, e Collegj non sottoposti alla giurisdizione temporale della Repubblica, e fù proibito ai Procuratori di S. Marco, ai quali stavano raccomandate le volontà dei Defonti, di ricever fondo alcuno, ne di amministrare verun Testamento, ne far nuovi acquisti per così fatte Commissarie contro l'intenzione di questa Legge. Si è però in allora lasciata la libbertà di poter fabbricare nuove Chiese, e di ampliare ancora le vecchie.

Ma perche questa libertà in breve tempo era riuscita dannosa non meno al materiale, che al formale della Città, fù conosciuto per esperienza, che non era possibile introdurre nuovi Instituti divoti, senza occupare i fondi de Laici, e gravare il Popolo di elemosine. Però con altra Legge 21. Maggio 1347. lo stesso Maggior Consiglio corresse la precedente ordinando, che nella

Lib. Philippicus del Avogador di Comun carte 150 t°

Città

senza sua licenza non potessero più erigersi nuovi Ospitali, Monasterj, o somiglianti Lavori, con la minaccia di gravi pene in danaro agli inobbedienti.

S'introdussero in appresso quei Collegi, e Congregazioni di Donne, che si chiamano Terziarie, governate dai Frati degl'Ordini Mendicanti; ed il Consiglio de' Dieci con Par-
Lib. Misc. Nov. C. X @ 46 te 26. Giugno 1409. tutte le soppresse, e vietò sotto pena di bando perpetuo dalla Città cosi ai Frati, come alle Donne, e con altre cautele apposte per assicurarne l'esecuzione.

Ma chiuse le vie di allargarsi procurarono gl'Ecclesiastici di aprirne un altra per entrare ne' Patrimonj de' Secolari, e cavarne la rendita a proprio vantaggio. In queste regioni basse essendo a principio quasi tutti i terreni o paludosi, o sotto acqua, ne cavandosi di loro altro frutto, che affitti di picciole case, e vendite di canuccie, e di pesci, si affittavano in perpetuo, ovvero a lungo tempo per leggerissima pensione corrispondente al tenue stato di allora. Ma in progresso fatta colta, e grande la Città per l'immensa spesa, e fattica de' secolari, e pubblica, e privata in seccar paludi, sollevar il terreno, e deviar le acque, le Chiese pretesero di rialzare i censi

si ricchi imposti a' secolari, o far guadagno sopra i
loro miglioramenti, movendo acciò contese sopra
il titolo originario e negando li investiture a legitti-
mi possessori. Alli quali inconvenienti volendo il Se-
nato imporre un fine perpetuo, restituire la quiete
a' sudditi, e regolare con equità e giustizia tali con
tratti sopra i quali anche in altre Città d'Italia e-
Fra Paol. Consid. Cas. 127. Stat. Ven. c. 144. rano insorti gravi tumulti, fece legge 12 Dicem-
bre 1451 registrata nello statuto, per cui stabilì,
che quelli, che avevano riconosciuta alcuna cosa
dalla Chiesa per lo spazio d'anni quaranta sotto
uniforme pensione, debbano essere da essa Chiesa
investiti; forsi fu distrutto anche questo foro per cui
sarebbero positivamente uscite le sostanze più pure dal
corpo laico, e la legge si trova tuttavia in osser-
vanza.

Ma l'erezioni degli Ospitali, che erano stat-
e proibite dentro la Città venivano promosse nei
sobborghi, e specialmente in Murano dove riusci-
vano assai dannose, e però in altra legge 5 Otto-
bre 1489 del Maggior Consiglio fu statuito, che
nemmeno colà potessero fabbricarsi.

Insorta finalmente nell'anno 1509 la guer-

ra di Cambrai promossa alla Repubblica dai maneggi del Pontefice Giulio II comportava la condizione de tempi che fossero dissimulate molte licenze degli Ecclesiastici, ed aperto il Senato in quelle circostanze anco ai Cittadini, che dovevano cacciarsi nelle materie di Roma ritrovò all'improvviso indebolita l'esecuzione di molte leggi. Ma cangiando faccia la sgraventosa comparsa dei primi succesi furono richiamate alla debita osservanza esse leggi, e specialmente quella del non fabbricarsi Chiese nella Città senza la licenza del Maggior Consiglio avendone il Senato ri-

Roan. Novo Tom. 1 @ 140 novato un tal ordine con Decreto 2 Giugno 1515.

Terminata la guerra, stabilita la Pace generale in Bologna, e cessato ogni romore di armi così negli stati d'Italia come in quelli di Mare, dal governo fu volto l'animo a riordinare ancora le cose interne, e fu osservato che il termine di anni dieci prescritto alla vendita degli stabili di questa Città disposti con Legati, e donazioni a titolo di cause pie era troppo lungo, e che per tal via sarebbe tramandati col processo del tempo tutti essi stabili negli Ecclesiastici con danno del pubblico e privato interesse; Perciò il Serenissimo Maggior Consiglio con altra Legge

Stat. Ven. C. 279. Cap. X Savij Cap. n. 4. ultimo Dicembre 1536 statuì che non possa alcun stabile posto in questa Città, e nel Dogado esser lasciato, donato, ovvero obbligato a cause pie in perpetuo o per più tempo d'anni due con precetto ai Nodari di notificare dentro lo spazio di quindeci giorni ogni testamento o istrumento di questa natura al Collegio dei Dieci Savij sopra le decime al quale fu comandato sotto debito di Sagramento di far vendere al pubblico Incanto tali stabili e mandarne il dinaro tratto alle Procuratie perchè quello con l'intervento de Comissarj, o altri esecutori sia impiegato nella pia ordinazione.

Nascevano intanto nuovi Instituti Regolari, e molte divisioni e riforme negli ordini vecchj così che alle leggi inibitive della nuove fondazioni non era prestata quella ubbidienza che conveniva forse perchè essendo pecuniaria non era temuta la pena da quelle imposta. Per la qual cosa con Legge del Maggior Consiglio 27 Decembre 1561 furono stabilite vigorose pene di bando perpetuo da Venezia e suo distretto, di morir in prigione rompendo il confine e di perdita della fabbrica a chi edifice contra la forma delle Leggi

Stat. Ven. C. 279. Cap. X Savij C. n. 4.

predette di erigere in questa Città Monastero, Chiesa, Ospitale, ovvero fabbrica alcuna simile nella quale s'abbia a ridurre qualsivoglia sorta di persona.

Non passarono inosservate in quei tempi nemmeno le questue le quali sotto l'immagine speciosa degli effetti spirituali possono essere esercitate con molte fraudi temporali, e causare scandali e gravami perniciosissimi con disservizio del culto divino e con sommo danno de' fedeli. Perciò il Consiglio di Dieci colla giunta uditi i primi rumori eccitati da Martino Lutero in Germania per occasione delle Indulgenze, e della questua alle medesime annessa aveva severamente proibito il questuare senza licenza, e l'andare per la Città con Cassettine con Bossoli per questo motivo. Ne ciò bastando e venendo i più forti divieti del Sacro Concilio di Trento per trattenere l'impeto del questuare e del lucrare per mezzo delle Indulgenze e dei perdoni, fece la Legge [illegible] colla quale ne rinovò la proibizione per tutto il Dominio sotto le pene di Galera, di bando e di confiscazione di qualsisia raccolta.

In seguito col mezzo de' biglietti essendosi studiato di debilitare l'osservanza ancora della Legge 1536

Reg.to X Savj c. 13 t.o ibid. c. 4 t.o

nella vendita degli stabili soggetti a cause pie fu ordinato dal Maggior Consiglio con Legge 25 Agosto 1591 che il Collegio dei Dieci Savj fosse il solo giudice di cognizione, e di esecuzione ne potessero ad altri essere delegate le cause di questa natura. Il Senato poi con Decreto 13 Dicembre 1598 ordinò per ferma regola de giudizj che la vendita degli stabili prendesse cominciamento dalla deliberazione 1536 lasciando tranquilli i possessori de beni pervenuti in Ecclesiastici ed opere pie innanzi quell'anno. Volle nondimeno che tutti li beni di essi Ecclesiastici fossero tenuti di pagare in avvenire le Publiche gravezze. nel che restò anche delusa la sua intenzione per l'accortezza usata di nascondere la maggior parte nelle partite meno pesanti delle Decime Ecclesiastiche delle quali altrove si parlerà.

Ma perche le Leggi sin'ora fatte sembrano aver contemplato propriamente il bisogno della Dominante, e Dogado, e nel resto del Dominio erano trascurate o venivano per diversi modi tratte in pericolose questioni Forensi, perciò il Senato nel principio del Secolo decimosettimo fece tre Leggi per regolare con uniformità di massime, e di giudizj questa materia

in

in tutto lo Stato. La prima è di 23. Maggio 1602 sopra un
ricorso del Dottor Francesco Zabarella, e della Città di
Padova contro i Monaci Benedettini di Praglia, e sta-
bilisce generalmente, ne quei Padri, ne gl'altri Frati
Preti, Ospitali, Monache, Chiese, ed altri Luogi Ec-
clesiastici non possano mai pretender azione di esse-
re preferiti sotto qualsivoglia tittolo, o colore nei
beni posseduti dai Laici, ne per ragion di prelazione,
ne per consolidazione di diretto, ne per estinzione
di Linee delle prime Investiture, ne per qual si vo-
glia altra causa appropiarsi i beni stessi. L'altra
è 10. Genaro 1603. per cui si proibisce in tutto lo
Stato a qualsivoglia persona così Religiosa come
Laica, Scuole, Confraternità, ed altri sotto qualun-
que nome, o titolo lo costruire Monasteri, Chiese,
Ospitali, e altri Ridotti de Religiosi, e Secolari sen-
za licenza del Senato con pena di bando. La ter-
za è 26. Marzo 1605. per la quale fu estesa a
tutto lo Stato la parte 1536., che vieta il lasciar,
donar, ed obbligar in perpetuo i Beni Laici agl'Ec-
clesiastici, e Cause Pie, e ne comette la vendita al
termine degl'anni due. Fù però a maggior sicurez-
za aggiunto in questa occasione, che niun aquisto

potesse

potessero farsi dalle Persone Ecclesiastiche senza la
licenza del Senato concessa con la medesima stret-
tezza de' voti, che si ricerca quando si vogliono alie-
nar beni della Signoria sotto pena di nullità di
ogni simile alienazione, e della confiscazione
de' fondi, e privazione di carica a' Votori. E
sebbene queste tre leggi nella loro sostanza non
contenevano se non lo spirito, e le providenze già
fatte, repplicate volte colle precedenti; nondime-
no parve al Pontefice Paolo V di combatterle
acremente assieme colla potestà della Republi-
ca di giudicare gli Ecclesiastici dandosi facilmen-
te dalla Corte di Roma il nome di novità, e di pec-
cato a tutto ciò, che si oppone alla sua grandez-
za. Per conseguirne l'intento fulminò un Inter-
detto, si munì di appoggi stranieri, fece raccolta
di Truppe, e adoperò ogni arte per colorare di
oggetti spirituali la sua pretesa. Ma a tutto
fece [illegible] resistenza il governo, il Papa fu costre-
tto in fine di ritirarsi, e le leggi insieme con
la potestà di farle rimasero in pieno vigore.

Poco dopo caddero in osservazione anche
le Confratellanze, le scuole, ed altre compagnie

Laici, che sotto apparenza di divozione, possono turbare la pubblica tranquillità, e formare un altro genere di milizia dipendente per lo più dalle insinuazioni degli Ecclesiastici, a favore de' quali va a terminare la maggior parte del dinaro proveniente dallo sfogo della pietà insinuata. Nella dominante dalle leggi antiche questa gelosa materia delle unioni si trovava già raccomandata al Consiglio di Dieci; e perciò il Senato volle provvedere anche alle altre Provincie, ordinando colle deliberazioni 25 7bre 1614, che simili

F.ª Roma 1614

confraternità, e compagnie divote non potessero più instituirsi senza una permissione. E per togliere poi le occasioni di prostittuire sopra le già instituite con altre deliberazioni vietò agli Ecclesiastici stessi ogni ingerenza nelle cariche, e nelle amministrazioni temporali di questi corpi.

Si trovavano in questo tempo esuli dallo Stato li P.P. Gesuiti per motivo delle cose avvenute nella controversia con Paolo V, e per altre posteriori loro operazioni. Con tutto ciò molti Testatori avevano lasciato, e lasciavano di continuo legati ai detti P.P. alcuni liberamente, ed altri con la condizion di essere dati loro quando ritornassero nello Stato. Parve al Governo

nò, che ciò fosse con abuso, e disprezzo ancora delle pub-
bliche deliberazioni; e perciò con Parte del Senato 5 7bre
F.ª Roma n.° 11 1619 furono dichiarati caduchi, e di niun vigore tutti i
legati sino ora fatti in loro favore, e quelli che in avve
nire fossero fatti così liberamente, come condizionatamen
te con ordine a Cancellieri inferiori che sono i custodi di
Testamenti di simili legati, e fu la parte mandata ancora
ai Pubblici Rappresentanti.

Anco alle doti, e Funzioni delle Monache le
Reg.º Terra LXXII. C. 67. Reg.º Terra LXXIV. C. 47 quali avevano causati grandi sconcerti nelle fami-
glie e dissidj nei Monasterj fu dato un fermo
Sistema.

Era la materia per lo spazio di diciotto anni
F.ª Roma di detto tempo stata involta in varietà di maneggi così in Roma
col Pontefice, come in Venezia col Patriarca: e sico-
me il fervore di chiudersi in quei santi ritiri si tro
vava nel suo maggior alzamento avendo tutte le co-
se umane i suoi gradi di progressione e di reces-
so, così ancora i Monasterj delle sacre Vergini anda
vano prodigiosamente alzando i prezzi di mandar ad
effetto le divine chiamate. Il disordine riuscendo pe
sante alla comune economia era stato represso con
più decreti del Senato e finalmente fu regolato anco-
ra

ra del Maggior Consiglio colla Legge 30 Agosto 1620,
Stat. Ven. C. 132. lib. 1° ord. Nuov. XV C. [illegible]
la quale pose un limite determinato alla qualità, e
quantità delle doti spirituali e delle funzioni; ed estin-
se colla morte della Monaca l'annuale aggravio della
Famiglia.

Capi X Savj C. 51°
Frattanto a deludere le Leggi 1536. 1605 vennero
in campo i contratti di livelli francabili. Fino dall'
anno 1600 con decreto 22 7bre il Senato aveva per-
messo agli corpi Ecclesiastici o luoghi pii ancora sopra
i beni de' secolari, ma circoscritti però al solo dinaro che usci-
va dal sacro pubblico nello spazio di due anni per la
affrancazione del Monte Novissimo e Sussidio allora de-
cretato, e con la condizione che al caso di consolidazione
li beni fossero venduti a norma della Parte 1536. Ques-
to piccolo foro fu introdotto in quelle circostanze per non
diminuire le rendite degli Ecclesiastici e delle opere pie
legalmente stabilite da tempi remoti, e per dar loro una
provisionale costituzione somministrò il pretesto di fare
una larga apertura per accrescere all'infinito i loro
progressi nell'avarizia. Ma conobbe finalmente
il Senato che sebbene il fondo restava nella mano
secolare non diminuiva il frutto andava per questo mez-
zo nell'Ecclesiastico; e che quanto più si moltiplica-
vano

vano tali contratti tanto più si moltiplicava il numero
di fondi con sommo danno del corpo laico che a poco a
poco aggravandosi di censi e di debiti sarebbe capitato
nelle condizioni degli Amministratori e dei Coloni. Perciò
colta l'oportunità di certo ricorso prodotto dai Monaci
Certosini del Territorio Bellunese chiuse anche questo
foro promulgando la parte 18 7bre 1627 con la qua
le confermò bensì ed approvò di propria autorità i
livelli francabili sino allora fatti onde togliere ogni
occasione di litigio; ma ordinò insieme che per l'av
venire fosse richiesta la publica licenza prima di
farlo, altrimenti si avessero per nulli e di niun va
lore. Ne in questo altro fece che stabilire sopra un me
todo eguale ambidue i corpi non essendo giusto che
se gli Ecclesiastici con canoni e leggi de Veneziani aveva
no difesi i loro fondi da ogni ipoteca eziandio di livelli
affrancabili restassero poi quelli de secolari esposti per
questo mezzo all'altrui invasione senza alcuna qual
che custodia.

Reg. Terra 1627 @ 199 t° F° Collegio in far. due la.

Nell'anno 1630 trovandosi la cassa publica
molto esausta per li gravi dispendi sofferti nelle
occorenze dell'armata e dell'orribile contagio che allo
ra infieriva si pensò di ricolmarla con l'estinzione degli

aggravi perpetui. Al qual oggetto fu presa in altra parte di Senato 5 giugno 1630 confirmata anche dal

D.° Ottobono Maggior Consiglio che chi provedeva facoltà aggravate C. 171. 150 tre da censi, livelli, contribuzioni, Mansionarie o da qual in Quag.° 1630. 17 d.° sivoglia obligazione perpetua potesse liberarsi depositando dentro lo spazio di mesi sei nella pubblica Zecca il Capitale a ragione di 4 per cento. Ma respirando gli Ecclesiastici rispondendo equivocamente i Teologi trovandosi rovinate le sostanze e sbandate le genti per la Peste, né piacendo a molti l'addossare all'Erario

1631 Scrit.a pubblico un peso di questa natura con obligo di perpe- di Fra Fulgenzio. tuità poco danaro fu accumulato in quelle circos- F.° Roma tanze, spirò il breve termine di sei mesi ed il ri- F.° Roma sperimento in fine abortì.

1631 10. Marzo Ducali

Erano in questo mezzo state ventilate nel foro Ecclesiastico le professioni di più regolari, i quali usciti dai Monasteri, e vestito l'abito da Prete avevano

F.° Roma mosse appue questioni per succedere nei beni della F.° 61 Famiglia. Chiuse il Senato questa vertenza con decreto 16 dicembre 1631 notificato ai Magistrati delle Corti di Palazzo, e spedito a tutti i Rettori delle Provincie restando incapaci simili fuorusciti di intentar azione civile per questo motivo e vietando ai

Mag.

~~Magistrati della Corti del Palazzo, è spedito a tutti i Rap-
tori della Provincie restando incapaci i Sudditi supplicanti d'
intentar azioni Civili per questo motivo.~~
Magistrati di ametterle, e di permetter Liti per la suc-
cessione loro nei beni de Secolari.

Sopravenuta poi la guerra di Candia si ottenero dal Pontefice le soppressioni di alcuni Monasterij in favore del Erario Pubblico, che difendendo lo Stato proprio difendeva ancora quello del Pappa. Ma la soppressione di alcuni fu poi compensata a caro prezzo dalla restituzione dei Padri Gesuiti in tutto lo Stato, e della moltiplicazione in varj Luoghi dello Stato stesso di molti Conventi di Questuanti e Mendicanti dell'uno, e dell'altro sesso, come sono Cappuzini, Riformati, Carmelitani Scalzi, Domenicani dell'osservanza, Cappuzine, Terziarie, Dimesse, ed altri Instituti, e Collegij Religiosi, che fanno la professione di vivere alle spese altrui, e che sono ridotti ormai a duplicare il numero delle Teste Regolari in confronto de tempi antichi.

Terminata la Guerra si fece negl'Uomini più efficace il desiderio di quella Milizia, che professa di propagare la religione per la via dell'armi, e l'ambi-

=zione

-zione si avanzò al segno di obbligare i Patrimoni delle Famiglie a Principi esteri per convertirli in titoli onorarj Comende e Giuspatronati di ordini militari. Un tale perniciosissimo abuso che si opponeva direttamente alli rispetti della Publica Sovranità alla disciplina Civile, alla santa intenzione delle Leggi alla stessa quiete de sudditi fu tolto dal Senato con due deliberazioni. La prima fu il Decreto 31 Marzo 1676 che abolì il possesso già dato, ed obligò il N.H. Ser Andrea Zen Abbate a rinunciare ad una espressa Comenda di S. Maurizio e Lazzaro di cui era stato investito dal Duca di Savoja sopra alcuni beni del Territorio Veronese.

Reg. Roma 40 c. 15 F.ª Roma 134

La seconda emanò a 6 Giugno dello stesso anno per occasione di un istrumento celebrato in Firenze da Giulio Ravagnino di Treviso, per cui aveva obbligato al gran Duca di Toscana come Gran Maestro dell'ordine di S. Stefano altri suoi fondi nel Territorio Trevisano per istituire una comenda con titolo di Priorato di Treviso nei primogeniti di sua linea. Allora il Senato fece legge che proibisce a sudditi l'obbligare o alienare sotto qualsivoglia imaginabile pretesto, e forma a Principi esteri li beni che possedessero dentro lo stato

Veneto per istituire commende, ricever titoli, o fondare giuspatronati se prima non averano ottenuta la permissione del Senato stesso colli quatro quinti de voti in pena di nullità.

Scopertasi nel finire del secolo una nuova delusione delle leggi sotto pretesto che i beni lasciati a cause pie siano maneggiati da mani laiche il Senato medesimo con le successive

Cap. XXVIII e XXX e XXXI. — deliberazioni 28 7bre, 12 10bre e 10 Gennaro 1697 statuì che anche i beni disposti coi nomi di Commissarie laicali fossero soggetti alla vendita.

Ma entrato il secolo presente ed estesa dal Collegio delli Dieci Savii qualche maggiore perquisizione infiniti abusi e difficoltà si trovarono aver difformata la faccia e l'effetto di tante leggi e d'aver tolto in fine quel frutto, che la fatica e lo studio di tanti legislatori aveva promesso. Se è naturale in tutti la fame d'acquistare e l'affetto di ritener l'acquistato, l'esperienza insegna che si fa maggiore negli ecclesiastici per la forza del loro istituto, che avendo nelle mani l'educazione e le coscienze de secolari trovan che li dà modi più forti per guidare le volontà umane e formarle nei loro interessi.

Cap. XXXIV e 25. — Si trovavano i beni dati a livello e furono i livelli tagliati ed aboliti col decreto 20 luglio 1709.

Sotto il pretesto della sussistenza de primi eredi si volevano sottrarre dalla vendita le disposizioni anteriori ovvi alle leggi, ma

posteriori

Capi X Savj c. 25. t.° posteriori nella verificazione del cato: e col Decreto 2.° Marzo 1710 ancora questa invenzione fu dileguata.

Venero i livelli lasciati a cause pie da testatori e fatti anco da luoghi pii e furono essi pure obligati alla vendi-

Capi X Savj c. 25. t.° ta col Decreto 1 Gennaro 1712.

Si usavano facilità nel dispensare dalla Legge 1605 e si

C. Capi° n.° 27 Capi X Savj c. 27 stabilirono colla parte 25 Marzo 1714 le strettezze dei quattro quinti del Collegio, e del Senato, e si cacciarono i Capitalisti.

Si occultava, o si confondeva il valore de' beni per ritardare o per impedire le vendite e col decreto 6 9bre 1711 si stabilirono gli

Capi X Savj c. 29 incanti sul prezzo della vendita certa, e si instituirono le stime sopra l'incerta.

Ritornarono in campo i contratti livellarij sopra i fondi lasciati e alcune sentenze ancora dei Pubblici Rappresentanti per sos-

Capi X Savj c. 29. t.° tenerli e col Decreto 15 Marzo 1719 furono tagliati e aboliti.

Capi X Savj c. 30. t.° Li Nodari omettevano di consegnare le note prescritte dalle Leggi e col mezzo di suppliche industriosamente replicate li detento-ri de beni si sotraevano dall'obligo d'alienarli; col Decreto 26 Maggio 1731 contro i primi furono rinovate le pene, e per le seconde fu limitato lo spazio d'un sol mese dopo gli anni due.

Capi X Savj c. 36 Colle appellazioni d'ogni atto si moltiplicavano le diffi-coltà, e colla Parte 18 Agosto 1731 del Serenissimo Maggior Consiglio furo-no permesse le appellazioni della sola vendita, e delibarazione sopra

l'incanto

l'incanto, e non degli atti dispositivi restando a questo effetto assegnato il secondo venerdì di cadaun Mese, e dato l'obbligo al Collegio dei dieci Savj di riferire di tre, in tre Mesi al Senato l'esecuzione delle Leggi.

Per motivo di altre industrie forensi col Decreto del Senato 19 Febraro 1738 fu statuito che sopra ogni supplica informasse il Collegio predetto, e riferisse con giuramento la specifica quantità dei beni ricercati, e la somma intera delle grazie concesse, e furono corrette nuovamente le vendite fittizie.

Cap.r X Savj C. 52.

Con altro Decreto 10 Giugno 1739 furono assunte a peso pubblico le ditte, instituito il Catastico di esse Grazie, stabilita la licenza del Collegio medesimo per godere anco dentro il termine degli anni due, i frutti de vivanti da ogni Possesso, e si elesse finalmente una Magistratura straordinaria simile alla presente con molte ispezioni e con oggetto ancora di spedirla nella Terra Ferma.

Cap.r X Savj C. 55

Per agevolare gli stimoli delle vendite con Decreto 24 7bre 1740 fu esteso l'uso degli incanti che si facevano solamente in Venezia anche ai Rettori tutti della Terra Ferma dove son ancore.

Cap.r X Savj C. 65.

Con uno Spazzo dell'Ecc.mo Consiglio di Quaranta Civil Vecchio 4. Genaro 1743. fù confermata la massima che gli atti dispositivi alle vendite non siano appellabili.

Con Decretto del Eccelso Consiglio de Dieci 27. Aprile 1746. furono costretti i Cancellieri de Regimenti a sodisfare alle loro incombenze in questa materia.

Per

Per allettare i Compratori l'Ecc.mo Senato con Decreto 21. 7bre 1747. esentò li Forestieri dalli due Dacj della Misetería, e de Gramatici, e li Veneti da questo secondo. Capi.ti X Savj @ 64. t.o Capi.ti X Savj @ 27. t.o

Fissò un tempo anco alle grazie concesse di ritte=nere, o di acquistare beni stabili prescrivendo col Decreto 20 Aprile 1748 il termine di anni tre per essere convertiti negl'usi accordati.

Determinò con altro Decreto primo Giugno 1754. i Capi.ti X Savj @ 75. prezzi ed i modi di calcolare le vendite, onde tron=care il flatoro delle lesioni, che inviluppavano le de=liberazioni in controversia forensi.

Aggiunse ai Denunzianti col Decreto 27. Genaro Capi.ti X Savj. 1758. il premio del due per cento sopra il Capitale del bene venduto in forza delle loro Denoncie.

Restituì con altro Decreto 15 Decembre 1759. alla de=Fo. Copiis N.o 18. bita osservanza la Legge 1605. 10 Maggio, onde im=pedire, che per niun modo gli Ecclesiastici ripigliassero i beni passati ne Laici per contratti antichi.

Promosse in via di esperimento per anni dieci col Capi.ti X Savj Decreto 17. Aprile 1762. le vendite dei piccoli corpi col pagamento in tre Rate.

Ad oggetto di togliere i concerti, che nuovamente fa= Capi.ti X Savj cevano ricadere le vendite in Contratti Livellarij, fù col

Decreto

Decreto 19. Maggio 1764. prescritta la licenza del Collegio de Dieci Savj, tanto per la stipulazione di ogni contratto, quanto per la investita del denaro in private persone.

Col Decreto 6. Giugno 1765. fu troncata a Vescovi la disposizione de fondi Giurisdizionali, che si trovassero laicizati, e costituiti di privata ragion Laicale, o di pubblica feudale, e vietato ai medesimi il richiamarli alla costituzione loro originaria.

F.^a Exp.^ti 1767. Finalmente col Decreto 5. Giugno 1766. proibite le affittanze, che i Secolari facessero de proprj beni ai Corpi Ecclesiastici, e persone Regolari, onde sotto questa apparenza non fosse trasferito l'utile Dominio de Fondi in quella mano, che non può aver il diretto.

Questo Serenissimo Principe è il complesso della Veneta Legislazione promulgata nello spazio di cinque secoli per custodire i Patrimonj delle Famiglie Secolari, e li rispetti assieme del Principato dalle mani Morte, così chiamate

Gottofreddo nel Coment. al Cod. Teodos. Lib. 4. ancora da alcuni Autori perche poco o niente contribuiscono ai pesi Civili della Repubblica, e dai Moderni, perche gl'Ecclesiastici hanno già renonciato ai beni, e alla vita

Campomanes Cap. 4. Mondana, e da altri perche a somiglianza dei Morti difficilmente dimettono ciò, che una volta hanno pigliato, e

che

che 'l trafico Civile per questa via resta morto. Ora sino a qual tempo, e di quanta somma, e per quali modi resti impedita la circolazione de fondi nello Stato suo, e da quanti Tarli venga corroso quel cibo, che dovrebbe alimentare il Corpo Laico, e render felice la Repubblica, ne attenda, il più breve ma assieme il più doloroso dettaglio.

Per venire a questo non abbiammo ommesso di visitare tutti quei fondi, che potevano somministrar soccorsi al conoscimento di cosa materia piena in ogni lato di oscurità, e a passo a passo combattuta dalla resistenza più accorta, onde porgere a VV. EE. una idea più precisa della passate. Molte utili cognizioni furono esibite dal Magistrato Ecc.mo sopra le Decime del Clero, e da quello sopra Monasterj; molte ne abbiamo ritratte dalle Scritture degli Ecc.mi Inquisitori alle acque, e Savio Cassier del Collegio, e molte altresì dal Collegio Ecc.mo de Dieci Savj, dove principalmente l'assistenza indefessa de Nobili Uomini Deputati di tempo in tempo alle vendite ci fu di grandissimo giovamento, e conforto. Abbiamo estese Lettere, e Stampiglie a tutta la Terra-Ferma, visitando gl' Ecc.mi Ecclesiastici, quelli delle Camere, e de rispettivi Territorj, e le Sacristie di tutte le Chiese le Condizioni, li Catastici, ed ogn'altro luogo d'onde ci potesse ricever lume sopra questo importante argomento. Gravissime, e

quasi

quasi insuperabili difficoltà si affacciarono di continuo per attra-
versare il nostro Camino prodotte in parte dall'immenso in-
viluppo, in cui sta rivolta e nascosta questa materia, in parte
dagl'Ecclesiastici, e Direttori de Luoghi Pij, e in parte altresì
dai Ministri medesimi di Vostra Serenità, e particolarmen-
te da quelli delle Camere di Terra Ferma, in alcuna
delle quali fu necessità di adoperare gagliardi stimoli
per ottenere le notizie occorenti, e in alcune altre, e
specialmente nei Regimenti Subalterni fu trovata, o
confusione grandissima, o mancamento intiero de Publi-
ci Libri, che potevano somministrarle. Si raddoppiarono
per tanto le diligenze, e le perquisizioni dove furono trovate
o meno pronte o contumaci le volontà ne fu risparmiata
industria, e fatica veruna per uscire da un simile laberinto di
aggiramenti, e di oscurità. L'opera frattanto e incessante del
Ragionato nostro Paolo Antonio Ricci ha potuto in fine scoprire
pure ogni intreccio riconoscere li differenti calcoli d'ogni esti-
mo prodottici purgare le partite doppie, e porgere alla vista
di nostri quelle rischiarazioni che necessarie si rendevano a
determinare i pubblici consigli in un procedimento invaria-
bile e di facile esecuzione. Con tutto ciò non attenda V.
S. di saperne quanto se ne dovrebbe aver saputo ma quanto
solo a grandissimo stento s'è potuto arrivare a saperne non es-

sendo possibile in breve corso di tempo penetrare tutti i nascondigli, riconoscere tutte le fraudi e calcolare con giuste misure tutti i rapporti. Mense Vescovili, Abbazie, Benefizij Residenziali e Semplici, Chiericati, Chiese, Oratorj, Altari, Cappelle, Monasteri dell'uno, e dell'altro sesso, case Religiose, Collegj, Eremi, Seminarj, Missioni, Ospitali, Citelle, dimesse, Penitenti, Terziarie, Scuole, Suffragj, Fabbriche, Luminarie, Fraterne, Custodie, Compagnie divote, Mansionarie, Legati Pii, Messe Manuali, Anniversarj, Novene, Ottavarj, Comissarie ed altre institutioni infinite, che portano fondi, rendite, ed altri emolumenti visibili nel corpo Ecclesiastico furono le classi prese in esame. Ciò che l'accortezza altrui ha saputo nascondere e ciò che per incognite vie passa alla giornata dalla divozione del Popolo nelle Mani Morte non fù, ne sarà mai possibile di conteggiare. Non fù nemeno possibile di conteggiare le partite di molti distretti e Giurisdizioni, che o furono diffettivi di trasmettere qualche porzione degli estimi, o sono tuttavia intieramente mancanti come apparisce dall'inserita relazione, e sicome ancora mancarono molte Chiese, e Confraternita di produrre le note rispettive delle Messe Testamentarie e avventizie, che arrivarono alle loro Sacristie. Il dettaglio pertanto nostro sarà benssi certo, perchè fondato in ciò che esiste, e fu veduto da noi, e si potrà consi-

considerare per calcolo di fatto, ma non però intiero rispetto a quella spaventosa quantità che realmente è passata dalla Sacra militia, e che ne defforma la sua disciplina, e snerva le forze del suddito Secolare.

I Libri dunque esistenti al Magistrato sopra le decime del Clero, esibiscono in sette separate Classi l'estimo formato nell'anno 1564 sopra il quale anco al giorno d'oggi si riscuotono le decime, e li sussidj accordati dal Sommo Pontefice, daperiremo di riferire le irregolarità, le mancanze, e gli altri considerabili difetti di quelle asportazioni e quanto fosse necessario dopo lo spazio di due secoli di riformarle, e di venire a nuova più giusta, e più utile catasticazione, di che forse in altra occasione verrà l'opportunità di parlarne. Abbiamo fatto esaminare nelle stesse ripartite classi le Ditte non solo de contribuenti, che ascendono al numero di otto milla circa, ma ancora la varietà dei generi sopra i quali fu imposta la contribuzione spogliandone i libri e conteggiandola a prezzi ministeriali correnti. E questa rendita, qual fu in allora notificata, risulta annualmente Ducati un Millione centonovantamille cinquecento due, e grossi nove. Della medesima però fu dibattuta quella porzione, che appartiene ai Laici per acquisti fatti da ventiquatro Monasterj soppressi dal luogo della Cà di Dio, e dall'Ospital di S. Pietro, e Paolo di questa Città,

o per

o per altri titoli, e contratti. Devono parimenti detrarsi dalla medesima Ducati mille quatrocento novantasette, e grossi otto al anno per beni situati bensì sotto la Diocesi d'Adria, ma posseduti dai Padri Certosini di Ferrara in vigore di antica donazione dei Duchi Estensi, che si asserisce anco avvalorata da un Decreto del Ecc:mo Senato: cosiche la vendita calcolata, e purgata in questo modo alle Decime Ecclesiastiche di ragione delle Mani Morte riesce in tutto lo Stato Ducati un milione cento sessantatremille ottocento trentasette, grossi diecisette, la quale calcolata in ragione di tre per cento, nel riflesso d'una vendita notificata da due secoli, vale a dire quando l'agricoltura non era in tanto vigore, ed estensione, forma un Capitale, sicome dimostra il foglio N.o 1, cioè di qua, e di là dal Mincio Ducati trentasette Millioni duecento quarantasei mille trecento ottantaotto, grossi dieci; e negli Stati da Mar Ducati un Millione ottocento ottantaotto mille cinquecento trentacinque, grossi sei; che in tutti ascendono a Ducati trentanove millioni centoventisette mille novecento ventitre, e grossi diciotto, Valuta di Piazza . .

Li Spogli fatti seguire nella vasta mole dei Volumi componenti la Redecima Laica 1740 nell Collegio de Dieci Savi dove stanno descritte quelle Dite, e porzione dei beni, che hanno le fazioni a Fuochi Veneti, ma che non furono notificati

tificati alle Decime del Clero, o che sono pervenuti in Ecclesiastici, e Luoghi Pij doppo le Leggi 1536. e 1605. esibiscono un'annua rendita di Ducati cento otto mille duecento ottantacique, grossi dieci da ₤ 6: 4. avendo conteggiati i generi con li prezzi antedetti. E questi calcolati sul piano di tre e mezzo per cento formano un Capitale di Ducati tre millioni nonanta tremille ottocento sessanta due, grossi diecinuove. Valuta di Piazza, a favore delle Mani Morte come apparisce dallo stesso foglio N.o 1.

Gli estimi della Terra-Ferma dove parimente devono star descritte quelle partite, che non sono assibrate ne alle Decime del Clero, ne al Collegio de Dieci Savj, e che devono sostener le fazioni coi Fuochi di fuori, ci presentarono una farragine immensa di confusioni, di mancamenti, e di varietà di metodi, e di calcoli, che abbiamo quasi disperato di poter uscire da quelle tenebre, e trovar luce alcuna. Non si può a sufficienza lo stato futuro di quegli Estimi, gli arbitrj, che si commettono, e quanto pregiudizio ne risenta non meno l'Erario Pubblico, che l'interesse privato. Ciò deriva, perche in molti distretti, o la povertà, o l'impotenza, o la troppa potenza de privati ha trovato il modo di sottrarsene, e di rovesciare sopra gli altri anco la parte propria; in molti furono

da

da antico tempo confusi i Libri, cosiche non essendo le Ditte purgate non si ravisano più nei Beni, ne i Debitori; in altri finalmente mancano per intiero i Catastici, e così perde Vostra Serenità i Regali suoi diritti in summa assai rilevanti;. e manca alle Communità medesime, e specialmente a quelle de Regimenti Subalterni il modo di sodisfare ai pesi delle ordinarie, ed estraordinarie esigenze de Luoghi. Non è della nostra ispezione di consigliare sopra questo punto, ma si è fatto questo breve ceno, perche la Pubblica Sapienza comprenda lo stato lagrimevole delle sue Camere, e l'impossibilità fisica di poter scoprire esattamente quanto è posseduto dai Sudditi, e fare un minuto, ed intiero confronto delle forze de rispettivi Corpi. Anco la differenza, che passa tra il Clero, e le Città, tra le Città e i Territorj, e tra l'uno Territorio e l'altro, di piantare il loro respetivo estimo, e di raguagliare le imposizioni con vocaboli, prezzi e consuetudini tanto vecchie, che è perduta la significazione loro, ha fatto maggiore la difficoltà. A fronte di tutto però, dopo infiniti eccitamenti dati, e dopo molte spiegazioni ricevute anco in questa parte, ci siamo posti in camino, ed abbiamo viaggiato da per tutto, dove la strada non ci fù intersecata, o dal mancamento dei Libri, o dalla industria del Ministero. La somma dunque

ma dunque

ma dunque degli Estimi da noi veduti purgata, e ragguagliata in Capitale secondo li metodi rispettivi de luoghi ascende a D.ti sette Milioni trecento quindeci mille duecento trenta uno, grossi diecisette valuta di piazza. Ora la maggior parte di questi ha il vantaggio d'essere formata da tempi rimoti, e tutti poi hanno l'altro che tutte notificazioni, e prezzi loro, saranno stati tenuti in misura assai discreta dall'industria de Possessori contribuenti.

L'esame fatto dall'attenzione del Magistrato sopra Monasterj, li conti da lui prodotti, e dal S. Emandati a questa deputazione sopra le vendite ultimamente notificate dai Superiori ed Economi Regolari col mezzo di giurate Stampiglie a quel Magistrato ci diedero occasione di confrontarle con le vendite sono tificate alle Decime del Clero alla Redecima 1740 del Sinaggio de Dieci Savj, e agli Estimi della Terra Ferma. In questo solo particolare confronto abbiamo trovato nei Regolari tanto aumento di rendita da essi medesimi confessata nelle Stampiglie che forma un altro Capitale di D.ti 6657190, e grossi 16 valuta di Piazza come risulta nel foglio stesso N.o 1. se pur anche le Stampiglie abbiano compreso l'intiero.

Li Depu=

di Depositi Pubblici nei quali seguì la depurazione delle partite di questa Classe per opera benemerita dell'Ecc.mo Savio Cassier del Collegio nell'anno 1765, accolsero nel loro seno 20705093 e Grossi 8 effettivi d'Argento, e portano d'aggravio alla Cassa di C.S.tà annui ducati 422227, Grossi 16 dello stesso valore, cosichè oltrepassano la quarta parte circa l'intiera Somma de prò che escono dall'Erario Pubblico. In questi non sono compresi tutti quelli che sono stati investiti dopo quel tempo. Se detti prò fossero calcolati col ragguaglio del 13 ½ per % si ridurrebbe il Capitale a soli 14063637 D.ti e Grossi 6 effettivi. Ma consistendo la Numerica e reale Somma depositata nei detti D.ti 20705093, e Grossi eff.vi 8 e dovendo a questi aggiugnerne 6011156 D.ti e grossi 13 per sopra aggio di soldi 136 per D.to onde ragguagliare con uniformità di Moneta ogni Capitale passo dalle Mani Morte, la itera Somma pervenuta di lor ragione nei Pubblici depositi ascende a D.ti 26716249, e Grossi 11 Valuta di Piazza.

A tutte queste partite in fin si deve unire anche il Capitale di D.ti 147316 Grossi 22 V. di P. rilevato dalle Note degli Estimi della Terra ferma pervenute posteriormente allo stabilito Bilancio N.° I.

La somma dunque totale delle vendite certe

che

che ne deriva dalle Decime del Clero dalla Redecima fatta 1740 dagli Estimi della Terra-ferma dall'aumento compreso nelle Stampiglie de Sopra Monasterj, e dai Depositi Zecchini ammonta al grandioso Capitale di D.ti 980578, 69, e G.ti 7. C. d. Z.

Dalle rendite certe siamo passati all'incerte cioè a quella porzione di Elemosine questue, ed altri Emolumenti, che possono vedersi, e conteggiarsi perchè visibili agli occhi di tutti, e derivanti dalle accennate Stampiglie de Regolari e dalla inevitabile necessità del loro mantenimento. Abbiamo considerato il loro numero rendite, e pesi; abbiamo veduto con meraviglia che esistono 7638 Teste d'uomini Regolari; che la metà soltanto sia con sufficienza, ed alcuni con sopvabondanza ancora provisti, e che l'altra metà avendo o pochi o niuni fondi debba tutta necessariamente pesare sopra le spalle del Suddito secolare, così che quando V.ra S.nità fa la grazia di ammettere nel suo stato un corpo di Regolari della classe de questuanti amette un gravame, che per la necessità dell'alimento ricade tutto a peso del Suddito, e per la ragione del Celibato minora il numero degli uomini, che restarebbero nel secolo ad ajutare lo stato colla prole e colla persona. Fatti dunque il calcoli degl'incerti, ed esaminando ogni rapporto espresso nelle Stam-

pigliè

piglia, e dichiarato nel foglio N.° 2 esorano annualmente di questa ragione nei Regolari Mendicanti, e questuanti per lo meno D.ti 170064 Grossi undici li quali col ragguaglio di 3 ½ pro c.to formano un Capitale in danno del Laico di Ducati 4858984, e grossi 5 V. d. L. e pure in questa partita non sono abbracciate le monache questuanti e Terziarie, e tanti altri ricoveri di gente, che insieme si aduna non diremo già per liberarsi dalle faccende Mondane o per migliorar condizione, ma per ricevere certamente l'alimento dall'altrui soccorso.

Quanto alle Messe altre si chiamano di obbligo fondato sopra possedimenti, e Censi stabili, ed altre Manuali o siano avventizie. Quelle di obbligo sin ora notificate, e che si proffessiano anche adempite appariscono in N.° di ~~371~~ 307583 all'anno non compresi gli Anniversarj che sono in N.° di 32330. L'assegnamento loro è di Ducati 794783, e Grossi 19 sicome consta dal foglio N.° 3. La qual somma è anche abbracciata dai Capitali sopra espressi. Le Messe, ed Anniversarj poi non officiati annualmente amontano al riguardevole numero di 145168 asserendosi per ragion di questo difetto che sono perduti i fondi, e periti li Capitali, o contradette le riscossioni dagli Eredi obbligati. Le Messe Manuali pervenute alle Sacristie in un quinquennio sino tutto Ottobre 1765 furono 7167695 e la loro Elemosina portò 1720583

D.ti

D.ti Grossi 6: cosiche divise per quanto amontano in un anno Messe 1435839 con elemosina di ducati 344166 Grossi 16 li quali in ragione di 3½ per c.o portano un Capitale di D.ti 9833333 C. d. P. Non abbiamo a questo passo tralasciato di riflettere altresì al N.ro occorrente de Sacerdoti per sodisfare alla loro celebrazione, ed abbiamo anche trovato nei documenti prodotti, che di questa ragione poche si celebrano da alcuni instituti di Monaci e di Preti Regolari; che negli altri Capitoli non è corrispondente il numero de Sacerdoti a quello degli obblighi rispettivi, e che il Clero secolare e specialmente della Dalmazia, e della Terra Ferma scarseggia infinitamente di Messe avventizie: cosiche da un lato si vedono più Messe che Elemosine, e dall' altro più Elemosine che Messe. E pure in questo gran cumulo di Messe due terzi di Sacristie si trovano tuttavia mancanti d'esibire le loro Note, poiche le Parochie gli Oratorj e Scuole da noi chiamate in Venezia e Terra Ferma ascendono al numero di 17752 e le ubbidienti furono solo 4893. Ne possiamo anche affermare che queste obbedienti abbiano fatta un intera ed esatta notificazione per alcuni casi che risultano dai Processi incaminati. Donde ne derivi tanta esuberanza in un corpo, e tanta penuria in un altro di tali offerte, quali uso ne venga fatto se tutte restino nello Stato, o passino altrove, e quali conseguenze ne possino

deri-

derivare, sono articoli che richiederebbero una digressione più lunga, ma che possono meglio intendersi dalla pruden=za del governo di quello che spiegarsi da noi. Ciò che da noi s'intende a questo proposito, e che si udirà con gran ramarico di VV.EE. si è che calcolate le messe sino a quest all'ora notificate, e fatto il confronto de Regolari celebranti in numero di tre mille due cento settantadue, e ripartite le altre sopra il numero de Preti comparisce che soli Preti 9227 siano provvisti della Messa quotidiana, e che ne restino privi della medesima li restanti altri Preti in numero di 11644 il che avviene per il diffetto accennato in cui si trovano le Sacristie. Ma essendo certo che ancora questi celebrano abbiamo creduto altresì l'Elemosina della loro Messa la quale in ragione almeno di soldi trenta importa un'annua rendita di 1025433 D.ti e Grossi 4 che vengono ad essere il frutto d'un Capitale calcolato a 3 e ½ per % = 29297804 = Grossi 18.

15 Sep. 1766 / Bilanci / ... 8bre 1765

Anco dal Ecc.mo Inquisitorato alle acque abbiamo potuto riconoscere l'ordine coi quali procedono i Lasciti Testamentarj, e le altre disposizioni a causa Pia. Egli medesimo ha trovato nella terra ferma insuperabili dificoltà per rilevarne la somma, e fu costretto di produrne quella sola parte che riguarda la Dominante e la quale nello spa=

zio

d'un solo decennio terminato in Marzo 1765 ha tramandati D.ti 2402284 Grossi 21 e tengono preparati D.ti 894860 Grossi 5 per tramandarli subito che siano verificate le condizioni aposte dai Testatori. In oltre vi è un conteggio di approssimazione per 1480 casi illiquidi così qualificati perche non furono liquidati ne soddisfatti attesi in alcuni l'assoluzione concessa da Vostra Serenità, ed alcuni altri per non esservi trovati gli Comissarj, o gli Eredi che si absentano da Venezia. Questi casi non liquidi riconvati pariment te nella sola Dominante in esso conteggio di approssimazione ascendono a D.ti 617822 Grossi 14, ed esistono altri casi 96 disposti nel detto decennio delli quali non fu possibile di determinare la somma, come nel foglio N.o 4, per essere sostenuti li benefizj da gradi esenti, ma che verificarsi si devono.

Non abbiamo ommessa qualche particolar diligenza ancora sopra i Testamenti, e molte Comissarie furono trovate nelle quali sebbene il benefizio è destinato a favore de secolari nondimeno l'amministrazione dipende per la maggior parte dall'arbitrio degli Ecclesiastici che per questa via s'insinuano negli interessi del Popolo e delle famiglie. Lasciando per oggetto di brevità altre scoperte in Trevigi esiste un picciolo Ospitale di donne chiamato

di S. Andrea di Samgia dove l'elezione del Sindico, o sia Priore, quella delle femine da ricettarsi, la revisione del maneggio e molte altre ispezioni temporali sono in mano delli soli due PP. Priori de Domenicani e degli Agostiniani di quella Città senza dipendenza veruna dal Pubblico Rappresentante o dall'Offizio deputato da quel Consiglio sopra gli Ospitali e luoghi Pii. Nella dominante poi c'è caduto sotto l'occhio il Testamento del N. H. q. Andrea Pisani fu di s. q. Vicenzo Primo assieme col suo Codicillo 1 9bre 1749 in cui dispone per una facoltà fondata per la maggior parte in capitali di Zecca e livelli siccome apare dall'Asse esibito per la rilevante somma di D.ti 160000 circa. La sopraintendenza e l'esecuzione è appoggiata al Piovano pro tempore di S. Maria ~~Formosa~~ Zobenigo che oggidì ne resta il solo dispositore e si può bensì credere che dal attuale sia aministrata Lodevolmente e negli usi disposti dal Testatore; Ma le umane vicende potendo collocare nella Sede uomini di vario umore ci parve un punto degno di più alta riflessione l'indagare se li rispetti del Governo Civile e del sistema particolare della nostra Aristocrazia possano soffrire che simili dispense e aministrazioni siano riposte nell'assoluto arbitrio d'una sola persona, e questa anche Ecclesiastica. È massima universale nota e sostenuta con più decreti per essenziali ragioni di Stato che agli Ecclesiastici di questo dominio viene interdetta ogni ingerenza

nel

ognel Temporale de Corpi laici di Poveri Vergognosi e Vergognose le Pericolanti sebbene sono membri dispersi per tutta la Città, e vivono separati nondimeno considerati nel loro complesso formano un Ceto di persone Secolari e un corpo di molto riguardo al qual solo è dato il diritto di partecipare del benefizio derivante dai Testamenti. Nel caso presente l'Ecclesiastico non solo avrebbe ingerenza, alla aministrazione totale, e dispotica e perpetua d'una ricca facoltà che lo renderebbe arbitro d'una classe di famiglie tanto più gelosa quanto più si solleva dall'infima condizion della Plebe.

Ma ripigliando le partite delle rendite certe da noi dedotte ascendenti al Capitale di D.ti 83057869, e Grossi 7 O.d.P. ripigliando quelle degli emolumenti incerti di elemosine, Questue, e Messe derivanti dalle Note prodotte in D.ti 14692317 e Grossi 12 la somma totale delle rendite ed emolumenti sin ora scoperti nei Corpi Ecclesiastici, e nei luoghi ad opere Pie forma il Capitale di ducati 99750196. Grossi 19 O. di P. A questi dovendosi aggiungere l'altro Capitale di D.ti 29297804 Grossi 18 della Messe celebrate da Preti rilevate non già dalle Note che sono mancanti ma dall'esistenza reale delle Teste che celebrano alla giornata. l'intera Summa ~~ascende~~ ~~provveniente~~ del Capitale perve

nuto

nuto nelle Mani Morte di questo Dominio ascende a D.ti 129048001 Grossi 13. E pure i ragguagli sono per la maggior parte formati sopra Estimi assai vecchj sopra Misure molto discrete, e sopra ciò che solamente si vede perche non si può celare alla vista commune.

Il numero di tutti i sudditi preso dall'inserta Numerica, che si forma per ordine Publico dal Magistrato Ecc.mo de Deputati ed aggionti alla provision del Danaro ammonta a 2655484 Teste. In questo Numero le Teste degli Ecclesiastici Preti, Frati, Monache, esclusi 1913 Religiosi Greci amonta a Teste 45773 cosiche questi sono un 2 per % circa rispetto a tutto il Corpo de sudditi. Avressimo desiderato, ed abbiamo anche dato principio per rilevare le forze totali dello Stato onde esibire un giusto confronto nei rispettivi possessi del Corpo Secolare col Ecclesiastico, ma mancano, e mancheranno in tutti i tempi i mezzi di venir a questo quando non sia dato migliore sistema alle Camere dello Stato. E se non fu possibile di trovare tutti i provventi delle mani Morte molto piu impossibile si rende il ritrovare quelli de Laici per la confusione varietà e smarrimento intiero de Libri, e degli Estimi stessi come si è provato negli Esami presenti. Ma se lo stato che si rileva dalle Mani Morte forma lo stupendo Capitale di D.ti 129048001

e Grossi

e Grossi 13. Vostra Serenità ben comprende che nei confronti degli Individui quando si dovessero pareggiare le sostanze dei Laici con quelle degli Ecclesiastici ne risulterebbe un Capitale che non è possibile a calcolarsi senza formare una somma chimerica e non vera perche non esistente nei membri componenti tutto lo Stato Dal che ad evidenza risulta lo sbilancio ormai fatto e il pericolo di farlo ognora maggiore.

Niente in oggi diremo sopra l'enorme incaglio de beni che in somma di alcuni Millioni sono detenuti dalle Mani Morte in faccia di tutte le providenze e le minaccie delle Leggi; poiche di questo e dai modi di scioglierlo si ragionerà in altra Scrittura colla scorta e col socorso del Collegio Ecc.mo de Dieci Savj.

Queste dunque sono le risultanze degli Stati nostri sopra ciò che si è potuto vedere e ragionevolmente conteggiare in una materia involta da tanti secoli in una inestricabile tessitura maneggiata con modi arcani e custodita sempre con sagacissime arti dagli umani affetti: da queste medesime risultanze potrà agevolmente accorgersi la publica prudenza che l'annua rendita delle Mani Morte camina quasi del pari con quella del Principato. E pure non entrano in questi conteggi tutte quelle partite di Benefizj

Eccle-

Ecclesiastici e di Possessi Regolari che furono indubbiosamente nascosti nel Estimo 1564 siccome apare dalle recenti scoperte del Magnifico Cancellier Grande; non li Quartesi de Novali perche non compresi in alcun Estimo, non molta porzione di danari dati a livello francabile da molte Chiese, e Confraternità che aggravano di grandissima somma li frutti de Laici, non le diverse contribuzioni verso i Parochi e li Capellani di nuove Parocchie assunte dai Comuni, che ciò non ostante pagano il Quartese alla Parocchia prima, non gli emolumenti derivanti da Battesimi Matrimonj, Funerali, ed altri considerabili e giornalieri incerti, che sono esenti da Decime, e sui quali è noto ad ognuno quanto s'estenda la divozione de sudditi; Non entra la maggior parte de fondi che servono alle grandiose abitazioni de Regolari, de Vescovi de Parochi, degli Abbati, e d'altri beneficiati d'ogni Classe, non entrano parimente nei nostri calcoli i Patrimonj de Preti, non le doti Spirituali, e i livelli, che si pagano ai Frati, e alle Monache, da ciascuna Famiglia. Non le Arti e Fraglie che hanno altari in gran numero e obbligo di Funzioni; Non le Missioni, Esercizj Spirituali Tridui, Ottavarj, Novene, Rosarj ed altre divozioni, e pietose offerte, che alla giornata si fanno a piacere de Privati, de Suffragj, e Corpi Pubblici. Non entra

qualche

qualche porzion di beni con astuzia lasciati nelle prime dite da Secolari agli Estimi laici, e dagli Ecclesiastici non mai trasbatati; perche non cadano sopra l'occhio del Principe; non entrano le frequenti e quasi quotidiane concessioni di Farina, Vino, Oglio, danaro, Sale, Rame, Cevami, ed altri generi, che escono dalla pietosa, e grande munificenza di Vostra Serenità; senza innovare nella riflessibile partita de contrabandi, e di altre giornaliere sotrazioni da Pubblici Dacj. Non entrano varie Sorti di Cassette che girano continuamente per le Chiese, per le Città, e per le Fiere, che portano emolumenti di molta sostanza. Non entrano in questi conteggi le utilità provenienti dalle Prediche della Quaresima e di tutto l'anno, e dalle Musiche sacre, dove pure con larga mano si spende. Non entrano gli stipendj infiniti ed ubertosi che si procacciano con le Cattedre, e con le Scuole tanto Pubbliche quanto private delle quali abondano le Città, le Terre, e quasi ogni Villa. Non li proventi moderatamente introdotti nelle visite Diocesane, e nemeno quelli delle Cancellarie Vescovili, che nel arte di moltiplicare le spedizioni e le tasse sopra ogni concessione hanno stabilito un arbitrario guadagno che da occasione a molti Reclami. Non entrano molti, e molti beni dell'Ospitale della Pietà fatti

esenti

[illegible]

N° 538

15

Scrittura
Informativa e Consultiva
in materia de Beni
ad Pias Causas
Per lo Stato Veneto

MDCCLXVII